Sent. 14/06
R.G. 87/05
oggetto: risarcimento
danni da dequalificazione

REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Trento
il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso
depositato in data 22.2.2005

da

TONEZZERLUIGI rappresenntato e difeso dagli avv.ti Fabio Petracci, Alessandra Marin e Maurizio Roat, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trento in via Paradisi n. 15/2, giusta delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

BANCA POPOLARE DI LODI S.C.A.R.L. in persona dei suoi rappresentanti dott.ri Fabio Maria Alati e Massimo Pecori ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Trento, via Grazioli n.6 presso lo studio dell'avv. Michele Russolo, che la rappresenta e difende disgiuntamente con gli avv.ti Pietro Ichino e
Ciuglielmo Burragato, in forza della procura speciale alle liti a margine della memoria di costituzione e rìsposta.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22.2.2005 TONEZZER LUIGI proponeva nei confronti della società BANCA POPOLARE DI LODI s.c. a r.l., con sede e in Lodi, via Polenghi Lombardo, 13 le seguenti domande:

1. “Accertarsi e dichiararsi che le mansioni attribuite al ricorrente non corrispondevano al suo inquadramento contrattuale alla sua professionalità maturata a far tempo dall'agosto 2001; accertarsi e dichiararsi il totale stato di involontaria inattività a far tempo da agosto 2002;
2. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, a causa del comportamento datoriale, ha subito un danno psicofisico ed alla salute e quindi chiede il risarcimento del danno patrimoniale, biologico, professionale, morale e quant'altro sofferto in relazione alla sua forzata inattività in ambito aziendale, oltre alle spese mediche sostenute e da sostenere in quella somma determinata a mezzo di c.t.u. medico-legale e contabile, il tutto con interesse e rivalutazione;
3. Condannarsi parte convenuta al pagamento di quanto sopra accertato in quella somma determinata a mezzo di c.t.u. medico legale e contabile;
4. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

I)

A)

Il ricorrente esponeva che dopo un rapporto di lavoro subordinato presso l'Istituto di Credito Fondiarlo della Regione Trentino-Alto Adige, intercorso dal maggio 1973 al giugno 1986, nel corso del quale aveva coperto progressivamente le figure professionali di aiuto programmatore, - progtammatore, programmatore ed analista di procedure, percorrendo tutte le tappe della carriera impiegatizia fino al grado di capo ufficio e la funzione di vice responsabile del centro elaborazione dati, era stato assunto a tempo indeterminato, a far data dal 21.7.1986, alle dipendenze della Banca Popolare del Trentino s.c. a.r.l. venendo inquadrato nella qualifica di funzionario di V livello ex contratto Assicredito ed assumendo mansioni di responsabile della costituzione e direzione del centro orazione dati e dell'orientamento e pianificazione strategica globale e le risorse informatiche e telematiche in funzione, degli obiettivi aziendali.

Sosteneva che in tale veste aveva svolto le seguenti attività.

a) pianificazione del fabbisogno informatico hardware e software dell'intera struttura, tenendo i contatti con i fornitori di materiale tecnico, valutando le alternative tecniche e commerciali e seguendo la gestione amministrativa dei contratti di natura informatica;
b) progettazione e messa a punto della modulistica interna utilizzata dalle procedure;
c) valutazione degli aspetti tecnici, organizzativi e commerciali relativi in azienda delle tecnologiche emergenti, seguendo evoluzione dei progetti di sistema e partecipando ai seminari di studio organizzati dalle strutture del sistema bancario;
d) esame della normativa al fine di coordinare gli interventi necessari per allineare le procedure informatiche ai nuovi standard di sistema, intervenendo presso gli uffici centrali e periferici per le necessarie attività dì informazione e pianificazione operativa;
e) organizzazione della formazione tecnica del personale alle proprie dirette dipendenze e gestione dei corsi di addestramento del personale bancario delle innovazioni informatiche;
f) progettazione e coordinamento della progressiva implementazione della intera architettura delle telecomunicazioni aziendali;
g) allestimento del collegamento internazionale SWIFT;
h) sistematica applicazione di tutte le misure di sicurezza fisica e logica offerte dalla tecnologia;
i) assunzione di responsabilità del trattamento dei dati con conseguente applicazione in azienda delle norme di sicurezza e riservatezza ex L. 675/1996 nonché stesura dei relativi documenti ufficiali (delibera del presidente del consiglio d'amministrazione, documento programmatico sulla sicurezza dei dati regolamento aziendale per il trattamento dei dati).

B)

Successivamente, nell'estate 1997 aveva assunto la direzione del Servizio Organizzazione di nuova costituzione, dal quale dipendevano l'Ufficio Organizzazione vero (cui era direttamente addetto il ricorrente per gli aspetti tecnico-informatici ed un altro lavoratore per la parte normativa) ed il centro elaborazione dati (cui erano addette sei persone variamente distribuite fra la gestione tecnica delle apparecchiature elettroniche e le attività di sviluppo e manutenzione software, con un responsabile, che rispondeva al ricorrente).

Nel contempo era progredito nella carriera fino a conseguire la qualifica di funzionarlo di decimo livello; poi, a seguito del rinnovo del CCNL 11.7.1999, era stato inquadrato nel massimo livello (4°) della, categoria quadri direttivi.

II)

Nel maggio 2000 l'assemblea di Banca Popolare del Trentino s.c. a.r.l. aveva deliberato la cessione alla BANCA POPOLARE DI LODI;

il ricorrente, assieme a migliaia di altri soci, aveva apertamente manifestato il proprio dissenso.

Con l'avvento, nel febbraio 2001, del nuovo di direttore Alessandro Leo, il ricorrente non era stato più coinvolto nella verfica e allo stato di avanzamento dei nuovi progetti informatici ed organizzativi in fase di realizzazione; inoltre aveva dovuto riscontrare che, contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti, l'organizzazione dell'assemblea sociale ordinaria era stata affidata ad altri.

Aveva, quindi, chiesto spiegazioni al direttore Leo, il quale si era, pero, limitato a fornire risposte vaghe. Nell'agosto 2001 al ricorrente era stata comunicata la rimozione dalla direzione dell'Ufficio Organizzazione di talché gli era rimasta soltanto la responsabilità del centro elaborazione dati (divenuto "Direzione sistemi").

III)

Nel marzo 2002 al ricorrente era stata sottratta anche la responsabilità della Direzione sistemi (la quale era stata affidata a Beatici Corrado, che in precedenza aveva diretto il centro elaborazione dati in posizione gerarchica immediatamente subordinata a quella del ricorrente) ed attribuita la responsabilità dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica con la capogruppo BANCA POPOLARE DI LODI.

In realtà il nuovo Ufficio, di cui il ricorrente aveva assunto la direzione, si era ben presto rivelato una struttura priva di qualsiasi valenza concreta;

in particolare la società capogruppo non gli aveva offerto alcuna collaborazione, mentre la nuova direzione di Banca Popolare del Trentino avevano di fatto manifestato un sostanziale disinteresse verso l'attività esercitata dal ricorrente;

inoltre aveva avuto modo di riscontrare che la segreteria generale ed il centro elaborazione dati avevano attivato, in merito a questioni di natura prettamente informatica (quale la migrazione della

procedura stipendi sulla piattaforma di Lodi), autonomi rapporti con la Capogruppo, senza nemmeno informare il ricorrente.
IV)
Nell'agosto 2002 (e quindi a soli cinque mesi dall'affidamento) al ricorrente era stata sottratta la direzione dell'Ufficio Speciale di Integrazione Informatica, il quale era stato incorporato nel Progetto Speciale di Integrazione Informatica, cui era stato preposto il responsabile del centro elaborazione dati Beatrici, il quale da sottoposto del ricorrente era così divenuto suo superiore. Da allora nell'organigramma aziendale e nelle relative comunicazioni della direzione non era stata più fatta menzione della figura professionale, del ruolo e della funzione del ricorrente né la società datrice gli aveva fornito chiarimenti in mento; inoltre non gli era stata più affidata alcuna mansione (fatta eccezione per alcune sporadiche occasioni in merito a questioni di minima rilevanza) fino al giorno delle sue dimissioni rassegnate nel maggio 2004;
infatti neppure la sua nomina, avvenuta nell'agosto 2003, a responsabile di carattere informatico connessi alla migrazione sulla piattaforma tecnologica della Capogruppo, aveva modificato la situazione, dato che mai egli era stato coinvolto in alcuna fase del progetto, né era stato invitato alle videoconferenze di natura tecnica con la Capogruppo ed alle riunioni di pianificazione delle attività;
sempre dall'agosto 2002 non era stato più convocato ai comitati periodici di direzione né aveva ricevuto le circolari, i giornali aziendali e le informazioni di carattere professionale.
Nessun risultato era scaturito dall'invio alla Capogruppo, in data 18.9.2003, di una missiva circostanziata, in cui aveva segnalato il perdurante stato di inattività e di emarginazione professionale, in cui si trovava ormai da tempo;
lo stesso valeva per il colloquio, svoltosi, sempre su sua richiesta, in data 14.1.2004, con due addetti della Direzione Risorse Umane della Capogruppo.
La pressione psicologica e l'umiliazione di una tale situazione lo aveva indotto a dimettersi, con effetto 31.5.2004, aderendo alla proposta aziendale di esodo volontario.
Il ricorrente affermava che la sua mancata adibizione a mansioni proprie del quarto livello retributivo quadri direttivi e la sua costrizione di fatto ad un'inattività forzata avevano, in primo luogo, prodotto gravi pregiudizi alla sua professionalità intesa sia in senso soggettivo (avendo l'illegittimo mutamento di mansioni leso il suo diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del luogo di lavoro) sia in senso oggettivo (in quanto il suo bagaglio professionale, non ottenendo aggiornamento alcuno per un tempo troppo lungo, era stato falcidiato dalla rapida obsolescenza tipica del settore informatico) nonché all'immagine ed alla dignità (per le modalità gravemente umilianti con le quali, era avvenuto il passaggio da una carica all'altra e per la perdita di autostima ed eterostima), ed infine alle chanches professionali sia nell'ambito della società (avendo fondate e notevoli prospettive di carriera) che sul mercato del lavoro (essendo stato pregiudicato nella possibilità di reperire altre occupazioni nel medesimo settore, specie trattandosi di professioni ad alta valenza tecnologica).
Lamentava, inoltre, sensibili pregiudizi sul piano della salute per effetto della somatizzazione del disagio psicologico ed esistenziale, tanto che gli specialisti presso la Clinica del lavoro di Milano gli avevano diagnosticato, nel dicembre 2003, un "disturbo dell'adattamento alla situazione lavorativa con reazione depressiva ed impegno somatico".
Ancora sosteneva di aver subito un ingente danno professionale consistente nella differenza fra la retribuzione annuale percepita in servizio e la retribuzione garantita dall'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dagli accordi aziendali relativi al Fondo dì solidarietà;
infatti, a suo dire, egli era stato indotto a rassegnare le dimissioni dal condizionamento psicologico subito per effetto del demansionamento e della forzata inattività protrattasi per oltre due anni;
quella, delle dimissioni era stata l'unica via d'uscita possibile per sottrarsi ad un'inequivocabile volontà aziendale di demolire e distruggere totalmente la sua immagine Professionale ed umana".
Infine, a suo dire, rilevava come pregiudizio anche il danno morale in ragione delle molteplici sofferenze e patemi d'animo, asserendo che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale il danno non patrimoniale era comprensivo anche del danno morale nel caso in cui il lavoratore fosse privato del diritto alla libera esplicazione della propria attività
In diritto richiamava, oltre all'art. 2103 cod.civ., il disposto ex art. 66 CCNL, secondo cui "sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilimenti incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino

elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori".
Sosteneva che la società datrice si era resa responsabile sia di inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi ex art. 2087 cod.civ. sia di fatto illecito ex 2043 cod,civ..
Costituendosi in giudizio, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:

(OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

in ordine alla sussistenza dell'illecito

Il ricorrente - allegando che a far data dall'agosto 2001 la società datrice lo avrebbe adibito a mansioni non corrispondenti al suo inquadramento contrattuale ed alla professionalità da lei maturata e che a far data dall'agosto 2002 lo avrebbe posto in uno stato di involontaria inattività - agisce - in via sia contrattuale (come si evince dal richiamo agli artt. 2103 e 2O87 cod.civ. ed all'art. 66 CCNL 11.7.1999) sia extracontrattuale (come emerge dal richiamo agli artt. 2043 e 2087 cod. civ.) - per il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (con riferimento a tutte e tre le species in cui, ormai per diritto vivente - Corte Cost. 11.7.2003, n. 233; Cass. 31.5.2003, n. 8827; Cass. 31.5.2003, n. 8828 - si compone: biologico, esistenziale e morale soggettivo).
Com'è noto, l'art. 2103 cod. civ. impone al datore di lavoro di adibire il prestatore "alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione".
E' pure noto il rigore, con cui la Suprema Corte (ex plurimis, da ultimo, Cass. 12.4.2005, n. 7453; Cass. 11.4.2005, n. 7351; Cass. 23.3.2005, n. 6326;) interpreta il precetto, statuendo che l'equivalenza tra le nuove la quale condiziona la legittimità mansioni e quelle precedenti dell'esercizio datoriale dello ius variandi - deve essere verificata sia sul piano oggettivo, ossia sotto il profilo dell'inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due Mansioni siano professionalmente affini nel senso che le nuove si armonizzino cori le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Conseguentemente, nel condurre l'indagine in ordine all'equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto a livello di categoria, ma è necessario accertare se le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del prestatore, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo l'utilizzo ed anzi l'accrescimento delle capacità professionali possedute, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze;
a tal fine il giudice di merito è tenuto a verificare i contenuti concreti delle mansioni precedenti e di quelle nuove.
In tale contesto normativo appare evidente - come di recente ha rilevato Corte. Cost. 6.4.2004, n. 113 - che la forma più grave di demansionamento è rappresentata dall'ipotesi, nella quale la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni, cui ha diritto, si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo".
L'art. 2103 ult.co. stabilisce che "ogni patto contrario è nullo".
In proposito appare necessaria una precisazione a seguito del richiamo, effettuato dalla convenuta nelle note finali autorizzate (pag. 9), all'orientamento della Suprema Corte (sul punto, di recente, Cass. 7.2.2005, n. 2375;), che ha sancito la validità degli accordi di dequalificazione nel caso di rischio di licenziamento - in quanto volti a salvaguardare un interesse, del lavoratore (quello alla conservazione del posto di lavoro) prevalente sull'interesse tutelato dall'art. 2103 cod.civ. purché vi sia una reale situazione che renda concreta una prospettiva di licenziamento e che l'accettazione delle diverse mansioni in deroga all'art.203 cod.civ. avvenga in condizioni idonee ad escludere che si tratti di un espediente per ottenere prestazioni lavorative in elusione della norma imperativa,

(così testualmente nella pronuncia Cass. 9.3.2004, n. 4790 citata dalla stessa parte convenuta; nello stesso senso da ultimo Cass. 2375/2005 cit.;).
Orbene, tale orientamento appare del tutto incoerente al caso in esame, dove la società convenuta non ha tempestivamente (ossia in memoria di costituzione) allegato (e tanto meno provato) né la presenza di una situazione che rendesse concreto il rischio di licenziamento del ricorrente né la stipulazione tra le parti di un accordo che prevedesse l'attribuzione di mansioni inferiori;
in proposito appare sintomatico che, come si vedrà, a fronte delle doglianze di parte ricorrente circa l'assegnazione unilaterale di mansioni inferiori, la società convenuta non ha eccepito la conclusione con il ricorrente di un accordo in tal senso, ma si è limitata a negare il carattere peggiorativo del mutamento di mansioni.
Pure incoerenti al caso in esame sono le pronunce della Suprema Corte richiamate nella stessa sede dalla società convenuta:
Cass. 1.3.2001, n. 2948 concerne un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva adibito il lavoratore, per un periodo transitorio necessario per l'apprendimento di nuove tecniche lavorative, a diverse mansioni non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, ai fini dell'acquisizione di una più ampia professionalità; qui la Corte ha così statuito: "poiché l'art. 2103 cod. civ tutela in senso sostanziale la professionalità del lavoratore, non è da definirsi contrario buona fede l'adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni proprio al fine di fargli acquisire una maggiore professionalità";
Cass. 12.7.2002, n. 10187 concerne un'ipotesi, in cui il lavoratore era stato adibito a mansioni "di non equivalente professionalità sebbene non del tutto debordanti rispetto a quella propria della fascia di appartenenza", una volta rientrato al lavoro dopo un periodo di custodia cautelare, durante i il quale il suo posto era stato attribuito ad altro lavoratore per esigenze necessarie ed improrogabili "per affetto della, particolare funzione di detto posto nell'ambito del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nella città di Caltanissetta e nella relativa provincia".
Cass 9.3.2004, n. 4790 concerne un'ipotesi in cui le mansioni in precedenza svolte dal lavoratore erano state soppresse e quelle nuove rientravano nella stessa area funzionale delle prime, anche se non del tutto equivalenti; inoltre la Corte ha ritenuto che tra le parti fosse intervenuto un accordo circa l'assegnazione delle nuove mansioni.

I)
Appare incontestato che nel febbraio 2001, epoca in cui la società convenuta assunse, quanto meno di fatto, il controllo di Banca Popolare del Trentino, il ricorrente ricopriva da tempo (precisamente dall'estate 1997) il ruolo di responsabile del Sevizio Organizzazione, il quale era composto (circostanza anch'essa pacifica) dall'Ufficio Organizzazione vero e proprio (cui erano direttamente addetti il ricorrente per gli aspetti tecnico informatici ed un altro lavoratore per la parte normativa) e dal Centro Elaborazione Dati (cui erano addette sei persone variamente distribuite fra la gestione tecnica delle apparecchiature elettroniche e le attività di sviluppo) e manutenzione software, con un responsabile, che rispondeva al ricorrente).
Di quest'ultima struttura il ricorrente era stato responsabile dal 1986 al 1997 (circostanza pure incontestata), svolgendo, a suo dire, le seguenti attività:

a) pianificazione del fabbisogno informatico hardware e software dell'intera struttura, tenendo i contatti con i fornitori di materiale tecnico, valutando le alternative tecniche e commerciali e seguendo la gestione amministrativa dei contratti di natura informatica;
b) progettazione e messa a punto della modulistica interna utilizzata dalle procedure;
c) valutazione degli aspetti tecnici, organizzativi e commerciali relativi all'introduzione in azienda delle tecnologiche emergenti, seguendo l'evoluzione dei progetti di sistema e partecipando ai seminari dì studio organizzati dalle strutture del sistema bancario;
d) esame della normativa al fine di coordinare gli interventi necessari per allineare le procedure informatiche ai nuovi standard di sistema, intervenendo presso gli uffici centrali e periferici per le necessarie attività di informazione e pianificazione operativa;
e) organizzazione della formazione tecnica del personale alle proprie dirette dipendenze e gestione dei corsi di addestramento del personale bancario all'utilizzo delle innovazioni informatiche;
f) progettazione e coordinamento della progressiva implementazione dell'intera architettura delle telecomunicazioni aziendali;

g) allestimento del collegamento internazionale SWIFT;
h) sistematica applicazione di tutte le misure dì sicurezza fisica e logica offerte dalla tecnologia;
i) assunzione, di responsabile dei trattamento dei dati con conseguente applicazione in azienda delle norme di sicurezza e riservatezza ex L. 675/1996 nonché stesura dei relativi documenti ufficiali (delibera del presidente del consiglio d'amministrazione, documento programmatico sulla sicurezza dei dati regolamento aziendale per il trattamento dei dati).

Nell'atto introduttivo (pag. 6) il ricorrente afferma che, assumendo la direzione del Servizio Organizzazione, egli "continuava a supervisionare e dirigere l'attività del Centro Elaborazione Dati e si impegnava proficuamente al coordinamento dell'attività normativa del Servizio Organizzazione".

A fronte delle contestazioni di parte convenuta (pag. 2-3 della memoria di costituzione - secondo cui all'epoca "l'attività relativa al Centro Elaborazione Dati veniva svolta in via pressoché esclusiva dallo staff sottoposto al sig TONEZZER, ed in particolare dal suo Vice Corrado Beatrici" ed inoltre il ricorrente "non mostrava di possedere un'approfondita conoscenza del funzionamento dei sistemi informatici applicati dalla Banca, non interveniva quasi mai nell'operatìvità, neppure in caso di problemi esulanti dalla gestione ordinaria (quali innovazioni, aggiornamenti): era solito affidarsi in via pressoché esclusiva a consulenti esterni..." - il ricorrente, interrogato liberamente all'udienza del 28.4.2005, pur riconoscendo che, con l'assunzione, da parte sua, della direzione del Servizio Organizzazione, "la gestione tecnica ossia il funzionamento ordinario del Centro Elaborazione Dati" vennero affidati a Beatrici, ha affermato, così precisando le allegazioni svolte nell'atto introduttivo, di:

a) aver conservato il compito dì "valutare, in sintonia con la direzione della banca, l'opportunità di introdurre innovazioni tecnologiche";
b) aver continuato a svolgere, nella fase di esecuzione dei progetti, "il compito di tenere i rapporti con una pluralità di soggetti esterni alla banca ossia in particolare con la struttura informatica dell'Istituto Centrale Banche Popolari (SECETI), con la struttura informatica dell'ABI (SIA e SSB), con la Banca d'Italia dato che alcuni progetti) erano stati imposti da tale autorità, con i fornitori dei servizi informatici";
c) aver tenuto "in via esclusiva i rapporti con la direzione";
d) aver avuto il compito di "apporre sulle fatture emesse dai fornitori il visto di conformità che la banca esigeva per poter procedere al pagamento";
e) aver avuto il compito, "quando era possibile effettuare una scelta tra i fornitori", di formulare un'indicazione alla direzione", indicazioni queste che "solitamente venivano seguite dal direttore".

Tali assunti hanno trovato riscontro nell'istruttoría svolta.

Il teste Beatrici, che all'epoca, mi cui il ricorrente dirigeva il Servizio Organizzazione, era il responsabile del Centro Elaborazione Dati, ha dichiarato: "Poiché il c.e.d. era una struttura ricompresa nel Servizio Organizzazione, il ricorrente era il mio diretto superiore gerarchico.

All'epoca il ricorrente mi sottoponeva le proposte di innovazione tecnologica, che provenivano dalla Direzione. Egli mi chiedeva chiarimenti circa la fattibilità tecnica dei progetti in relazione alle caratteristiche del nostro sistema informativo.

Il ricorrente mi consultava al momento della scelta dei partners esterni, scelta che, peraltro, dopo l'adozione nel 1998 di un determinato sistema operativo, era quasi obbligata.

Io non venivo coinvolto in ordine agli aspetti economici delle offerte presentate dalle ditte interpellate. Io venivo coinvolto da TONEZZER circa i rapporti con i fornitori finalizzati a verificare la fattibilità tecnica delle offerte.

E' vero che l'apposizione del visto di conformità era una competenza esclusiva del ricorrente.

In taluni casi, quando si trattò di valutare se introdurre innovazioni tecnologiche da elaborare all'interno dell'azienda, io venni interpellato direttamente dal direttore Dante circa la fattibilità dal punto di vista operativo. Non so dire se Dante ne avesse parlato prima con il ricorrente.

Di contro, quando si trattava di innovazioni da realizzarsi mediante partners esterni, io mi rapportavo con il ricorrente, il quale a sua volta si relazionava con la Direzione.

Il teste Crepaz, che all'epoca era direttore della filiale di Canazei, ha dichiarato: "... quale direttore della filiale mi rapportavo con gli operatori del c.e.d. per quanto concerneva le difficoltà operative di minor rilievo, quali il mancato funzionamento di un computer o la caduta di linea; invece, pur chiamando il c.e.d., venivo indirizzato al ricorrente quando si trattava di sostituire l'hardware e

quando richiedevo di cambiare il profilo di accesso informatico di un singolo dipendente o di inserire nuovi profili.

Per quanto concerne, invece, l'Ufficio Organizzazione, a fronte delle contestazioni di parte convenuta (pag. 3 della memoria di costituzione) - secondo cui tale struttura "avrebbe dovuto elaborare le procedure ed i manuali operativi che regolamentassero l'operatività dei singoli servizi della Banca", ma "nulla di tutto ciò era avvenuto durante il periodo in cui detto Ufficio... era stato affidato alla responsabilità del ricorrente" - il ricorrente, sempre nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi all'udienza del 28.4.2005, - dopo aver precisato che tale struttura aveva il compito di "seguire in modo sistematico l'esame, l'analisi e le modalità di applicazione della normativa emanata via via in materia bancaria; in particolare dopo lo studio del testo questo veniva trasmesso all'ufficio interessato; qualche volta redigevamo delle note di chiarimenti; talvolta organizzavamo delle riunioni tra gli uffici interessati, ha replicato:

a) "in prima battuta i testi delle normative sopraggiunte venivano recapitati a me; io selezionavo quali normative dovessero essere esaminate da Antoniolli e poi da Moggio e quali avrei esaminato io, trattandosi di disposizioni di natura tecnico-informatica";
b) "io ero l'abituale referente della direzione all'interno dell'Ufficio Organizzazione; in tale veste ero io ad essere convocato dalla direzione quando aveva necessità di acquisire notizie circa le attività svolta dall'Ufficio o di impartire direttive al medesimo ufficio o di acquisire dei pareri sulle materie oggetto di nuova normativa";

inoltre, premesso che fin da subito l'ufficio organizzazione venne incaricato di redigere i manuali contenenti l'insieme delle procedure operative applicate in seno alla banca" e pur riconoscendo che "all'epoca in cui mi venne tolta la direzione dell'Ufficio detti manuali non erano stati completati", ha affermato che "certamente su di essi si lavorò", menzionando a sostegno di tale assunto "un'ispezione del collegio sindacale avvenuta nel periodo 1997-2000, durante la quale ci venne richiesto quali attività erano state svolte in proposito; il collegio sindacale non sollevò censure".
Anche questi assunti hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Il teste Antoniolli, che lavorò presso l'Ufficio Organizzazione nel periodo 1997-1999, ha dichiarato: "Io ero gerarchicamente subordinato al ricorrente. I rapporti dell'Ufficio Organizzazione con la direzione generale erano tenuti quasi esclusivamente dal ricorrente. Mentre io mi occupavo degli aspetti normativi, il ricorrente curava gli aspetti più strategici di tipo operatívo; ricordo in particolare che fu delegato dal consiglio di amministrazione di individuare il nuovo partner informatico esterno in previsione dell'introduzione dell'euro. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, di cui mi viene data lettura, descrivono fedelmente le mansioni da lui svolte nel periodo in cui era preposto al Servizio Organizzazione ed in cui io lavoravo all'interno dell'Ufficio Organizzazione vero e proprio".
Il teste Moggio, che lavorò presso l'Ufficio Organizzazione assieme al ricorrente nel periodo 1999-2001, ha dichiarato: Il ricorrente era il mio superiore. L'Ufficio Organizzazione si occupava di un settore tecnologico affidato al ricorrente e di un settore normativo affidato a me ...
I rapporti con la Direzione venivano tenuti da TONEZZER ..... il già menzionato teste Crepaz, che all'epoca era direttore della filiale di Canazei ha dichiarato: "…Quando è stato istituito l'Ufficio Organizzazione cominciato a pervenire presso la mia filiale circolari ed ordini di servizio sottoscritti dal ricorrente, anche di carattere normativo e non tecnologico. Ricordo solo di qualche ordine di servizio firmato da Antoniolli e da Moggio".
Alla luce del materiale raccolto appare agevole evidenziare che l'aspetto - peculiare delle mansioni svolte dal ricorrente era il loro carattere direttivo: egli era preposto ad una complessa struttura (Servizio Organizzazione) composta da due Uffici (Ufficio Organizzazione e Centro Elaborazione Dati) di sicura importanza strategica per la Banca; ciò comportava, in primo luogo, una sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutti gli altri addetti al Servizio Organizzazione, ivi compreso il responsabile del Centro Elaborazione Dati;
inoltre egli era il referente esclusivo della Direzione generale, alla quale riferiva l'andamento e le problematiche del Servizio Organizzazione e dalla quale riceveva le direttive afferenti il Servizio medesimo;
ancora, in virtù della sua posizione egli era membro del Comitato di Direzione, del quale facevano parte i responsabili di tutte le aree della Direzione Centrale (come ha riferito il teste Antoniolli)

In coerenza con la loro natura direttiva le mansioni svolte dal ricorrente presentavano un notevole contenuto di discrezionalità e, correlativamente, di responsabilità;
basti pensare alla valutazione circa l'opportunità di introdurre delle innovazioni tecnologiche, alla scelta dei partners esterni, in particolare dei fornitori, alla valutazione della convenienza economica delle offerte presentate, all'apposizione sulle fatture emesse dai fornitori del visto di conformità che la banca esigeva per poter procedere al pagamento.
Se ciò è vero, appare pressoché inutile evidenziare, come, invece, ha più volte fatto la difesa della società convenuta, che il ricorrente non interveniva quasi mai nell'operatività del Centro Elaborazione Dati; peraltro occorre rilevare che il ricorrente, redigendo e sottoscrivendo (quindi con assunzione di responsabilità diretta e personale) le circolari afferenti gli aspetti tecnologici, doveva per forza di cose avere, se non la conoscenza dei meccanismi tecnici intrinseci dei sistemi informatici applicati dalla banca, certamente la piena e compiuta consapevolezza delle esigenze che l'introduzione di quei sistemi era diretta a soddisfare e delle ricadute sul piano organizzativo che ne sarebbero derivate;
d'altronde tale consapevolezza non poteva che trovare fondamento ed essere rafforzata dall'aver ricoperto (circostanza questa incontestata) per oltre un decennio il ruolo di responsabile del Centro Elaborazione Dati della banca.
La società convenuta ha ammesso che nell'agosto 2001 il nuovo direttore generale Leo sollevò il ricorrente dalla responsabilità dell'Ufficio Organizzazione.
In memoria di costituzione ha affermato ciò che sarebbe avvenuto per “pressoché totale improduttività dell'Ufficio Organizzazione affidato al coordinamento del sig. TONEZZER" e perché il direttore riteneva incongruo che le funzioni dell'Organizzazione e dei Sistemi Informativi fossero affidate alla responsabilità delle medesima persona (coerentemente, del resto, con le Direttive della Banca d'Italia volte alla "epurazione delle funzioni all'interno degli istituti di credito, nonché a diffuse e condivise logiche organizzative del settore)".
In fatto occorre evidenziare che in proposito il teste Leo ha dichiarato: "E' vero che, in occasione dell'assunzione, da parte mia, dell'incarico di direttore generale della Banca Popolare del Trentino, decisi per ragioni di opportunità suggerite dalla mia cultura d'impresa ed esperienza che il Servizio Organizzazione ed il Servizio Sistemi Informativi venissero diretti da persone diverse.";
se ne evince agevolmente che il direttore Leo fondò la sua decisione esclusivamente su ragioni di opportunità; di contro il teste non ha fatto alcun cenno agli altri motivi (improduttività dell'Ufficio imputabile al ricorrente ed esigenza di allinearsi alle direttive della Banca d'Italia) menzionati in memoria di costituzione.
in diritto è appena il caso di ricordare che l'esercizio in peius dello ius variandi non può trovare giustificazione in mere "ragioni di opportunità".
La sottrazione della mansione di responsabile dell'Ufficio Organizzazione non avrebbe determinato la violazione del precetto ex art. 2103 cod. civ, qualora fosse stata accompagnata dall'attribuzione di mansioni equivalenti o quanto meno, dalla valorizzazione dell'altra mansione all'epoca svolta dal ricorrente, quella di responsabile del Servizio Organizzazione e quindi del Centro Elaborazione Dati (divenuto Direzione Sistemi Informativi).
Di contro il teste Leo ha affermato che "il ricorrente non fu coinvolto nell'elaborazione di progetti informatici ed organizzativi e nella verifica circa l'avanzamento di quelli in precedenza approvati... Nel periodo in cui il ricorrente è stato responsabile unicamente della Direzione Sistemi Informativi egli aveva l'incarico di gestire l'attività ordinaria e di curare ... l'aspetto concernente la riduzione dei costi".
Prescindendo un momento da quest'ultimo aspetto, appare evidente che anche la mansione de qua subì un marcato impoverimento, perdendo quasi del tutto quel carattere direttivo che in precedenza costituiva il suo elemento peculiare;
infatti la gestione ordinaria del centro elaborazione non poteva di certo comportare quel grado di discrezionalità e, quindi, di responsabilità che si è evidenziato nella descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente quale preposto al Servizio Organizzazione.
E' vero che il teste Leo giustifica la scelta organizzativa con il fatto che con l'entrata di Banca Popolare del Trentino nel Gruppo Banca Popolare di Lodi era venuto meno il fondamento di progetti aventi caratteristiche e funzioni autonome; di contro l'obiettivo strategico era quello di ridurre i costi e di non elaborare progetti che fossero in contrasto con la futura integrazione dì Banca Popolare del Trentino nel Gruppo Banca Popolare d Lodi.”.

Orbene, prescindendo dall'inconsistenza di quest'ultimo assunto (non risultando minimamente che nel prosieguo sia stata affidata al ricorrente l'elaborazione di progetti di questo tipo), pare di capire che, ad avviso dell'allora direttore generale Leo, la mansione equivalente - cui il ricorrente venne adibito contestualmente alla sua retrocessione da responsabile del Servizio Organizzazione a responsabile del Centro Elaborazione Dati (ruolo quest'ultimo che egli aveva già ricoperto prima della promozione a responsabile del Servizio Organizzazione) - sarebbe consistita nel perseguimento dell'obiettivo strategico della riduzione dei costi di funzionamento del Centro Elaborazione Dati.
Tuttavia già le dichiarazioni rese in proposito dal teste Leo appaiono generiche, contraddittorie ed in qualche punto addirittura inveritiere:
"In detto periodo, a discrezione del ricorrente, egli mi riferiva circa la situazione dei costi; non erano state fissate in proposìto delle precise modalità e scadenze... L'incarico affidato al ricorrente di occuparsi della riduzione dei costi non ha portato a nulla di concreto. Da parte della Direzione non vennero formalmente delle direttive, le quali peraltro vennero impartite; esse riguardavano la chiusura dei progetti incompatibili con la futura integrazione, la revisione dei contatti con soggetti esterni, il blocco di nuovi progetti, la riduzione dei costi ordinari. Preciso peraltro che di queste problematiche si discuteva all'interno del Comitato di Direzione, alle cui riunioni il ricorrente veniva regolarmente invitato".
Quest'ultima circostanza è stata smentita dal teste Antoniolli: "Durante le riunioni almeno in mia presenza, il direttore generale Leo mai ebbe a lamentarsi di sprechi che avvenivano nell'ambito del c. e. d. ... Si parlava in relazione della redazione del budget della necessità di contenere i costi; ciò riguardava tutte le aree della Direzione generale e non solo del c.e.d.. Non ricordo che il direttore Leo abbia impartito al ricorrente disposizioni specifiche circa la riduzione dei costi riguardanti il c.e.d.".
Inoltre il teste Beatrici ha dichiarato: "Non ho ricordi in riferimento a quel periodo che la Direzione avesse impartito direttive per contenere i costi.
Su certi argomenti io avevo rapporti diretti con Leo, specie in ordine alla convenzione introdotta in epoca precedente, la quale si era rivelata particolarmente onerosa per la banca.".
D'altronde l'allora direttore generale Leo non è stato in grado di specificare in cosa dovessero consistere "la revisione dei contratti con soggetti esterni" e "la riduzione dei costi ordinari";
inoltre appare illogico, se non irragionevole, che ai fini del perseguimento di un obiettivo di così rilevante importanza (tanto da costituire oggetto della mansione affidata ad un quadro direttivo di livello massimo), non siano state fissate "precise scadenze" ed anzi neppure siano state impartite formali direttive.
In definitiva deve ritenersi accertato che nel periodo agosto 2001 - febbraio 2002 la società datrice ha adibito il ricorrente a mansioni non corrispondenti alla professionalità da lui maturata fino a quel momento.
III)
La società convenuta ha ammesso che nel marzo 2002 il ricorrente venne sollevato dalla responsabilità del Centro Elaborazione Dati (divenuto Direzione Sistemi Informativi).
In memoria di costituzione ha affermato che ciò sarebbe avvenuto in quanto la "Direzione Generale constatava che la gran parte del lavoro della Direzione Sistemi - non solo operativo, ma anche organizzativo e di controllo - veniva svolto di fatto dal sig. Corrado Beatrici, vice del sig. TONEZZER; mentre quest'ultimo...non svolgeva particolari compiti operativi, organizzativi e di controllo...;
ben più semplicemente il teste Leo ha in proposito dichiarato: "La perdita, da parte del ricorrente, della responsabilità della direzione Sistemi Informativi fu dovuta alla mancanza di risultati, che aveva dato luogo il conferimento al ricorrente dell'incarico di esaminare la questione della riduzione dei costi. E' vero che la responsabilità della direzione Sistemi Informativi venne affidata a Corrado Beatrici; ciò sulla base di una valutazione meritocratica; a Beatricì vennero affidate sia la gestione ordinaria sia la questione della riduzione dei costi.".
Anche prescindendo dall'inesistenza nell'ordinamento lavoristico italiano della figura del demansionamento disciplinare (arg. ex art. 7 co. 4 St. Lav. che vieta le "sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro"), appare evidente che la mancanza di risultati in tema di riduzione dei costi non può aver costituito la ragione della sottrazione al ricorrente della responsabilità della direzione Sistemi Informativi.

In primo luogo, ribadendo quanto ritenuto sub II), appare inverosimile che al ricorrente sia stato affidato, quale mansione equivalente a quella sottrattagli di responsabile dell'Ufficio Organizzazione, il compito di disporre la riduzione dei costi di funzionamento della direzione Sistemi Informativi, quando in proposito il Comitato di Direzione non adottò alcuna decisione, non vennero impartite formali direttive e non furono fissate modalità e scadenze;
ne è una conferma il fatto che il teste Beatrici - al quale, secondo il direttore generale Leo, venne affidata la questione della riduzione dei costi - ha smentito la circostanza, affermando di non ricordare "che la direzione avesse impartito direttive per contenere i costi".
In secondo luogo appare evidente che la mancata fissazione di "precise scadenze"(come ha riferito il teste Leo) rende assai ardua la configurabilità a carico del ricorrente di un inadempimento; da parte risulterebbe inverosimile che, a fronte di una condotta negligente del ricorrente, la società datrice ed in particolare il suo direttore generale non gli abbiano contestato alcunchè, ma, in un primo tempo siano
rimasti silenti per sette mesi (agosto 2001- febbraio 2002) e poi abbiano disposto ex abrupto di sottrarre al ricorrente la responsabilità della direzione Sistemi Informativi.
Tuttavia tale sottrazione non avrebbe determinato la violazione del precetto ex art. 2103 cod.civ, qualora fosse stata accompagnata dall'attribuzione di mansioni equivalenti.
In proposito appare pacifico che, contestualmente alla sottrazione della responsabilità della direzione Sistemi Informativi, al ricorrente venne affidata la responsabilità dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica con la capogruppo BANCA POPOLARE DI LODI.
Tuttavia il ricorrente afferma (pag. 8-9 del ricorso) che "il nuovo ufficio... risultava di fatto una struttura priva di qualsiasi valenza concreta. Infatti il ricorrente non riusciva ad ottenere alcuna effettiva collaborazione dalle strutture della Capogruppo, mentre la Direzione, anziché condividere con lui le preoccupazionì derivanti dalla, difficoltà di stabilire il necessario coordinamento tecnico in vista della migrazione informatica sulla piattaforma tecnologica della Capogruppo, manifestava nei fatti un sostanziale disinteresse dell'attività da lui svolta, molto raramente provvedeva ad una convocazione mirata a fare il punto della situazione e si limitava a promettere un suo intervento sulle strutture centrali della Capogruppo, senza però darne seguito conto alcuno durante i rari colloqui con il ricorrente, che peraltro avvenivano esclusivamente per sua diretta iniziativa.".
A fronte delle allegazioni svolte dalla convenuta in memoria di costituzione (pag. 5) - secondo cui l'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica aveva "il compito dì coordinare - d'intesa con la società informatica del Gruppo Banca Popolare di Lodi, Bipielle ICT - tutte le iniziative necessarie per attuare l'integrazione del sistema informatico della Banca Popolare del Trentino con quello della Banca Popolare di Lodi. Il sig. TONEZZER avrebbe dunque dovuto acquisire conoscenza dei sistemi informatici della Capogruppo, individuare gli adattamenti necessari per uniformarvi quelli della controllata e fare da tramite tra la Bipielle ICT e la Direzione Sistemi della Banca Popolare del Trentino per la loro attuazione" - il ricorrente, sempre nei corso dell'interrogatorio libero svoltosi all'udienza del 28.4.2005, ha così replicato: "Dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica io presi subito contatto con i vertici di Bipielle ICT, tali Sala, Negri e Bacinetti. Vi fu un primo incontro a Trento, e poi altri due a Lodi, in occasione dei quali io chiesi in quale data sarebbe avvenuta la migrazione informatica e se ciò sarebbe avvenuto in via progressiva o istantaneamente; si trattava di notizie di vitale importanza dato che da esse dipendevano le risposte che come Banca Popolare del Trentino avremmo dovuto dare al sistema bancario ed ai fornitori di servizi informatici in ordine alle procedure imposte obbligatoriamente. Io non ebbi mai delle risposte precise in proposito tanto che di tali circostanze misi al corrente il direttore di allora A. Leo. All'epoca dell'affidamento di tale incarico non vi era un collegamento informatico tra il sistema di BPL e quello di BPT. Come mia prima richiesta vi fu quella di realizzare tale collegamento. Ciò è avvenuto verso giugno 2002 ed in misura assai limitata in quanto afferente soltanto la gestione delle presenze e l'indirizzario del personale...".
Gli assunti di parte ricorrente, sia quelli afferenti le difficoltà di relazione con ICT, sia quelli relativi al sostanziale disinteresse espresso in merito dal direttore generale Leo, hanno trovato sicuro riscontro nell'istruttoria svolta.
Ampiamente confermativa appare la deposizione dello stesso direttore generale Leo:
"Non sono in grado di riferire precisamente quali siano state le attività svolte in concreto dal ricorrente in detto ruolo... Non ho ricordi precisi sulle circostanze riferite dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, le cui dichiarazioni mi vengono lette. Può darsi che il ricorrente mi abbia

esternato sue lamentele circa mancate risposte di ICT. Io, non essendo un informatico, non sono mai sceso nel merito; diedi indicazione al ricorrente di rapportarsi con ICT. Per quanto mi riguardava l'Ufficio Integrazione Informatica doveva dare un risultato ossia l'integrazione stessa ed era ciò che mi interessava e non già le modalità di attuazione. E' vero che il ricorrente mi portò conoscenza in modo informale delle difficoltà da lui riferite circa i rapporti con ICT ... ...
Inoltre il teste Antoniolli ha dichiarato: "All'epoca, in cui il ricorrente era responsabile dell'Ufficio speciale per l'integrazione informatica, io gli chiesi alcune volte, dato che era interessato di ragione delle mie mansioni, quando si sarebbe realizzata l'integrazione informatica. Egli mi diceva che la cosa andava a rilento in quanto ICT era impegnata del progetto di migrazioni informatica relativo alle Casse del Tirreno.".,
Dal canto suo il teste Beatrici ha riferito: "In quel periodo assieme al ricorrente andammo a Lodi per incontrare i tecnici di ICT al fine di pianificare le fasi di attuazione della migrazione. E' vero che ICT rimase piuttosto sul vago circa i tempi di definizione della migrazione dato che ICT era impegnato in operazioni analoghe....
E' vero che il collegamento informatico tra le due banche venne richiesto dal ricorrente già nei primi tempi, specie per accedere alle circolari di BPL. Venne attivato solo in tempi successivi; divenne necessario al tempo della migrazione della procedura relativa alle presenze.
In ordine alle paghe non siamo stati coinvolti né io né il ricorrente, dato che tale procedura era gestita all'esterno del c. e. d. da un service esterno, il quale si accordò direttamente con ICT.
Se ne evince agevolmente che - anche prescindendo dalla questione circa l'equivalenza in astratto della nuova mansione (sulla quale appare lecito dubitare se non altro alla luce della circostanza, riferita dal direttore generale Leo, secondo cui l'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica "era costituito unicamente dal ricorrente", il che esclude in radice la ricorrenza di quella natura direttiva che caratterizzava le mansioni svolte dal ricorrente prima dell'avvento della convenuta in Banca Popolare del Trentino) - la situazione, in cui venne posto il ricorrente, di pressoché assoluta impossibilità di esercitare in concreto il ruolo formalmente affidatogli, integra di per sé, avendo determinato un'ulteriore sottrazione di mansioni, la violazione dell'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 2103 cod.civ..
In definitiva deve ritenersi accertato che anche nel periodo marzo - luglio 2002 la società datrice ha adibito il ricorrente a mansioni non corrispondenti alla professionalità da lui in precedenza maturata.
IV)
La società convenuta ha ammesso che nell'agosto 2002 venne sottratta al ricorrente la responsabilità del Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica (il quale fu incorporato nel Progetto Speciale di Integrazione informatica, la cui direzione venne affidata a Corrado Beatrici).
In memoria di costituzione ha affermato che ciò sarebbe avvenuto in quanto "l'affidamento del nuovo incarico al sig. TONEZZER ha avuto in effetti esiti sconfortanti. Egli difatti non si è alcun modo preoccupato dell'apprendimento del funzionamento del sistema informatico della Capogruppo Banca Popolare di Lodi; ed i vertici della Bipielle ICT hanno constatalo che, oltre ad essere poco disponibile in termini di tempo, non mostrava di possedere le conoscenze tecniche necessarie a fare da loro interlocutore per l'attuazione del delicato progetto di integrazione, che - anzi - pareva osteggiare... E' così accaduto che la Bipielle ICT, non trovando nel sig. TONEZZER un utile interlocutore, ha finito per rivolgersi al già citato Beatrici. Su quest'ultimo è così ricaduta anche la tenuta dei rapporti con la Bipielle ICT e la Capogruppo per la gestione dell'integrazione informatica, cioè l'attività che avrebbe dovuto essere svolta dal sig. TONEZZER...".
Anche prescindendo (ancora una volta) dall'inesistenza nell'ordinamento lavoristico italiano della figura del demansionamento disciplinare, appare evidente che, se il ricorrente non ebbe ad esercitare appieno il ruolo di responsabile dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica, ciò non fu dovuto né a negligenza né ad imperizia a lui imputabili.
In primo luogo., ribadendo quanto ritenuto sub III) e richiamando integralmente le deposizioni ivi riportate, appare evidente che furono le difficoltà operative e talvolta anche la latitanza di Bipielle ICT (ossia della struttura informatica di BANCA POPOLARE di LODI, che costituiva l'indispensabile interlocutore dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica della Banca Popolare del Trentino) ad impedire al ricorrente di svolgere compiutamente le proprie prestazioni.
E' vero che l'allora direttore generale Leo ha in proposito dichiarato:

"Non sono in grado di riferire precisamente quali sono state le attività svolte in concreto dal ricorrente in detto ruolo. Ricordo, però, che progressivamente ICT si rapportò sempre più con Beatrici e sempre meno con il ricorrente, il quale spesso non era disponibile, non so dire per quali ragioni. Preciso che per tale condotta non furono contestati al ricorrente addebiti disciplinari".
Però risulta ictu oculi la genericità e la contraddittorietà di tali dichiarazioni:
non si comprende come il teste potesse ignorare quali attività erano svolte dal ricorrente, ma nel contempo essere al corrente che Bipielle ICT progressivamente si rapportava sempre più con Beatrici, anziché con il ricorrente medesimo;
inoltre risulta assai singolare che il direttore generale, pur essendo a conoscenza delle disfunzioni provocate dalla presunta condotta negligente del lavoratore, sia rimasto completamente inerte, omettendo sia di effettuare le opportune indagini, sia soprattutto di contestare l'addebito al dipendente.
Può aggiungersi che la deposizione del direttore generale Leo contrasta addirittura con quanto dichiarato dal procuratore speciale nel corso del suo interrogatorio libero, secondo cui solo "a partire dall'agosto 2002 il personale di BPL ICT si rapportava con Beatrici…".
Da ultimo occorre rilevare che, a fronte delle accuse di negligenza ed imperizia formulate (assai tardivamente) dalla convenuta in memoria di costituzione, il ricorrente, nel corso del suo interrogatorio libero, pur ribadendo le difficoltà operative allegate nel ricorso introduttivo, ha dichiarato: "Tra il marzo e l'agosto 2002 io predisposi dei piani di carattere generale, in cui indicai l'ordine nel quale le varie procedure informatiche avrebbero dovuto migrare nella piattaforma informatica di BPL. Di tali piani ne ho parlato con Beatrici, il quale all'epoca era responsabile del c. e.d...";
tale circostanze sono state confermate dal teste Beatrici, il quale ha dichiarato "E vero che il ricorrente elaborò dei piani circa i tempi di migrazione di alcune procedure informatiche, che peraltro riguardavano solo alcuni servizi accessori (Swift, presenze e paghe); infatti per la migrazione delle procedure principali era necessaria la presenza fisica a Trento dei tecnici ICT, presenza, di cui tempi erano ancora incerti a causa degli impegni di cui ho detto".
Tuttavia la sottrazione al ricorrente della responsabilità dell'Ufficio Speciale di Integrazione-Informatica non avrebbe determinato la violazione del precetto ex art. 2103 cod. civ., qualora fosse stata accompagnata dall'attribuzione di mansioni equivalenti.
In proposito nell'atto introduttivo il ricorrente ha affermato che, a far data dall'agosto 2002 e fino al giorno delle sue dimissioni rassegnate nel maggio 2004, la società datrice non gli avrebbe affidato più alcuna mansione, fatta eccezione per alcune sporadiche occasioni in merito a questioni di minima rilevanza;
sempre dall'agosto 2002 non sarebbe più stato convocato alle periodiche riunioni del Comitato di Direzione né avrebbe ricevuto le circolari, i giornali aziendali e le informazioni di carattere professionale; tali circostanze troverebbero conferma nel fatto che da allora nell'organigramma aziendale e nelle relative comunicazioni della direzione non sarebbe più stata fatta menzione della figura professionale, del ruolo e della funzione del ricorrente;
inoltre, a suo dire, neppure la nomina, avvenuta nell'agosto 2003, a responsabile degli aspetti di carattere informatico connessi alla migrazione sulla piattaforma tecnologica della Capogruppo, aveva modificato la situazione, dato che mai egli venne coinvolto in alcuna fase del progetto, né fu invitato alle videoconferenze di natura tecnica con la Capogruppo ed alle riunioni di pianificazione delle attività.
In memoria di costituzione la società convenuta ha negato che nel periodo agosto 2002-maggio 2004 il ricorrente sia rimasto completamente inoperoso e privo di incarichi;
in proposito ha affermato che il ricorrente:

a) curò, su richiesta di Beatrici, la risoluzione dei contratti di assistenza e fornitura di software per la rete SWIFT,
b) testò la nuova procedura di scambio elettronico dei documenti con la C.C.I.A.A.,
c) continuò ad esercitare il potere di firma nei rapporti con la Banca d'Italia,
d) partecipò, quale "responsabile per l'integrazione informatica", al gruppo di lavoro per l'integrazione operativa tra la Banca Popolare del Trentino e la Capogruppo,
e) rivestì la carica di Responsabile del Trattamento dei dati personali;

inoltre Beatrici gli avrebbe a più riprese richiesto di prestare una collaborazione attiva, sentendosi, però, rispondere dal ricorrente che non avrebbe accettato di svolgere compiti che non avessero

avuto carattere "manageriale", poiché, in caso contrario, si sarebbe rivolto al giudice del lavoro; per questa ragione Beatrici aveva preferito “lasciar perdere";
in conclusione, a detta della convenuta, anche ammettendo che nel periodo agosto 2002-maggio 2004 il ricorrente sia rimasto parzialmente inoperoso, ciò sarebbe imputabile non già alla Banca datrice, ma al lavoratore medesimo.
A fronte di tali allegazioni il ricorrente, nel corso del suo interrogatorio ero, ha così replicato:
"Dall'agosto 2002 al maggio 2004 non sono stato più contattato dalla direzione né di Banca Popolare di Trento né di BANCA POPOLARE di LODI. In quel periodo ho ricevuto degli incarichi di scarsa importanza da Beatrici (disdetta di alcun contratti con fornitori, cura dei rapporti con CCIAA ed installazione del software per dello scambio dei documenti con firma digitale per un periodo di attività della durata di circa una settimana).
Non ho mai esercitato nel periodo medesimo il potere di firma dei rapporti con la Banca d'Italia.
E' vero che ero membro del gruppo di lavoro per l'integrazione operativa tra BPT e BPL; ciò ha comportato unicamente che io figurassi tra i destinatari di ordini di servizi diramati da Beatrici; non è stato affidato in proposito alcun incarico, se non le disdette di cui sopra; non ho mai partecipato, perché non invitato, né alle riunioni tra gli staff tecnici delle due banche né alle riunioni del comitato di direzione di Banca Popolare del Trentino, del quale facevo parte da sempre;
non ho svolto alcuna attività quale responsabile del trattamento dei dati personali, fatta eccezione per un paio d'ore, nelle quali preparai una piccola integrazione del documento annuale.".
In ordine a tali dichiarazioni il procuratore speciale della convenuta si è limitato, nel corso del suo interrogatorio libero, ad affermare:
“Successivamente all'agosto 2002 il ricorrente ha fatto parte, a far data dall'agosto 2003, del gruppo di cui al doc. 7 (trattasi del gruppo di lavoro per l’integrazione operativa tra la Banca Popolare del Trentino e la Capogruppo). All'epoca si era nella fase finale dell'integrazione della Banca Popolare del Trentino nella BANCA POPOLARE di LODI. L'inserimento del ricorrente nel gruppo, quale responsabile per l'integrazione informatica, fu dovuto al fatto che Beatrici stava lasciando la banca. Le attività affidate al gruppo avevano carattere terminale, essendo già avanzata l'integrazione di cui ha detto. Per quanto concerne gli altri incarichi, mi richiamo a quanto dedotto nel capitolo 18 della memoria di costituzione. Sono stati reperiti sul punto ì documenti già allegati.".
Orbene, da tali dichiarazioni si evince in primo luogo che lo stesso procuratore speciale della società convenuta ammette che le attività affidate al gruppo di lavoro per l'integrazione operativa "avevano carattere terminale, essendo già avanzata l'integrazione" tra le due banche;
inoltre - ed è ciò che più rileva - a fronte della contestazione di parte ricorrente (secondo cui egli mai venne posto nelle condizioni di espletare gli incarichi formalmente affidatigli, fatta eccezione per la disdetta di alcuni contratti con fomitori e per la cura dei rapporti con CCIAA ed installazione del software ai fini dello scambio dei documenti con firma digitale, per un periodo di attività della durata di circa una settimana), il procuratore speciale si è limitato a richiamare ì documenti allegati alla memoria di costituzione, i quali sono idonei a provare unicamente il conferimento formale degli incarichi, mentre nulla dicono in ordine al concreto espletamento ossia alla sola circostanza capace di smentire l'assunto di parte ricorrente circa una sua pressoché totale inattività.

Anche l'istruttoria successivamente svolta ha prodotti risultati favorevoli alla tesi di parte ricorrente.

Il teste Leo, direttore generale fino al gennaio 2003, ha dichiarato di non saper dire "se e quali mansioni vennero affidate al ricorrente";

la circostanza - già di per sé abbastanza singolare (un direttore generale non sarebbe stato al corrente non solo di quali prestazioni un quadro direttivo svolgesse, ma neppure se questi fosse o meno utilizzato... e ciò nonostante il notevole costo economico – all’incirca 6.000,00 di sola retribuzione stando al doc. 9 prodotto dalla convenuta - che quel posto di lavoro comportava per la banca) - appare smentita dal teste Antoniolli, il quale ha dichiarato:

"Nel periodo all’incirca tra l'autunno 2002 e la primavera del 2003, non ricorda la data esatta, rammento che il direttore Leo mi avvertì che avrei dovuto fornire i dati eventualmente richiesti dal consulente del p.m. incaricato di accertare compiutamente le circostanze del noto caso di infedeltà verificatosi all'interno della Banca Popolare del Trentino. Io presente al direttore che ero particolarmente oberato, dato che ci trovavamo in periodo di redazione del bilancio (gennaio-febbraio 2003); nel contempo suggerii al direttore di conferire l'incarico di collaborazione con il

consulente del p.m. al ricorrente. Il direttore commentò la proposta con la battuta: "Si è vero, effettivamente è disoccupato "".
Sempre il teste Antoniolli ha riferito sul lama circostanze di grande valore sintomatico circa lo Stato di sostanziale inattività, in cui era stato ridotto il ricorrente:
Successivamente all'agosto 2002 ho avuto modo di udire del ricorrente le sue lamentele circa una sostanziale inattività per mancanza di incarichi. Preciso che all'epoca, oltre che amico del ricorrente, era rappresentante sindacale di Federdirigenti, alla quale il ricorrente era iscritto. In tale veste ho accompagnato il ricorrente al colloquio del 14.1.2004 con la Direzione Risorse Umane di Banca Popolare di Lodi...
Nel colloquio del 14.1.2004 il ricorrente ribadì le proprie doglianze circa la sottoutilizzazione in un primo tempo della successiva completa inattività.
Da parte degli interlocutori di Banca Popolare di Lodi non vi furono contestazioni nel merito circa le lamentele avanzate dal ricorrente. Essi presero atto...
Aggiungo che dalla primavera 1999 all'ottobre 2003 io sono stato responsabile della Direzione Amministrazione e Segreteria. In tale veste partecipavo alle riunioni del Comitato di Direzione, dove erano presenti i responsabili di tutte le aree della direzione centrale, ivi compreso il ricorrente; eravamo 5 - 6 persone. Ricordo che ad un certo punto il ricorrente non partecipò più a dette riunioni; ciò avvenne quanto meno a far data dalla metà del 2002. Ricordo, inoltre, che a partire dalla medesima data il ricorrente non figurò più nell'elenco delle persone invitate a dette riunioni.”.
Ulteriori conferme provengono dalla deposizione del teste Crepaz:
"In occasione di alcune mie trasferte a Trento presso la Direzione, al fine di partecipare alle riunioni dei funzionari, si trattava del 2003, o meglio fine 2002 - inizio 2003, ho incontrato il ricorrente nel suo ufficio. Egli mi diceva di essere a disposizione nel senso che in concreto non aveva mansioni stizzito dato che attendeva disposizioni da Lodi circa i tempi della migrazione informatica.".
Sulla stessa linea si pongono le dichiarazioni rese dal teste Beatrici:
“E’ vero che con l'introduzione dell'organigramma dell'agosto 2002 io venni preposto alla struttura “Progetto Integrazione” Il ricorrente venne collocato all'interno di detta struttura, diventando un mio subordinato gerarchico.
L'azienda non affidò compiti specifici alla nuova struttura “Progetto Integrazione", se non quello di tenersi a disposizione di ICT ai fini della migrazione delle procedure informatiche e di continuare a gestire il c. e. d., che rimaneva ancora pienamente operativo sia per le filiali che per i promotori finanziari.
Non mi vennero date disposizioni circa le specifiche mansioni da attribuire al ricorrente... Le mansioni che gli avrei potuto affidare potevano consistere solamente inattività di programmatore odi operatore di c.e.d., che, peraltro il ricorrente non era in grado di svolgere se non con un previo periodo di addestramento...”.
E' vero che il medesimo teste ha anche sostanzialmente confermato la circostanza, allegata dalla società convenuta in memoria di costituzione, secondo cui ad un certo punto Beatrici si rivolse al ricorrente affinché prestasse la sua collaborazione, sentendosi, però, rispondere che non avrebbe accettato di svolgere compiti che non avessero avuto carattere alcune volte... Il ricorrente spesso per un bel periodo di tempo diceva di essere occupato con le questioni della CCIAA";
infatti non è stato allegato (e tanto meno provato) alcun elemento, da cui si possa affermare che tale attività avesse quel carattere direttivo che contraddistingueva le mansioni del ricorrente allorquando era preposto al Servizio Organizzazione;
in proposito occorre evidenziare che è rimasto del tutto incontestato l’assunto del ricorrente, secondo cui egli, a far data dall'agosto 2002, non ebbe più alcun rapporto né con la direzione di Banca popolare del Trento nè con la direzione di BANCA POPOLARE di LODI;
inoltre appare incontestato che il ricorrente, oltre a trovarsi nella assai singolare condizione di subordinato a chi in precedenza era un suo sottoposto, non esercitava alcun potere gerarchico nei confronti di chicchessia.
In definitiva deve ritenersi accertato che nel periodo agosto 2002 - maggio 2004 la società datrice ha posto il ricorrente in una condizione di pressoché totale inoperosità e comunque le mansioni saltuariamente a lui assegnate in detto periodo non erano corrispondenti alla professionalità da lui in precedenza maturata.
in ordine alla sussistenza dei danni risarcibili

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte deve considerarsi accertato che nel periodo agosto 2001 - maggio 2004 la società convenuta e, prima di essa, la sua dante causa Banca Popolare del Trentino s.c. a r.l.), hanno adibito il ricorrente a mansioni non corrispondenti alla professionalità da lui in precedenza maturata e che, soprattutto in riferimento al periodo agosto 2002 - maggio 2004, hanno posto il ricorrente in una condizione di pressoché totale inoperosità.
Quíndi le società datrici si sono rese responsabili dell'illecito consistente nell'inadempimento dell'obbligazione imposta a carico del datore di lavoro dall'art. 2103 cod.civ. co. 1 parte prima cod.civ. e nella violazione del principio neminem laedere ex art. 2043 cod.civ..

Il ricorrente afferma che tale illecito ha cagionato:
1)
gravi pregiudizi
a)
alla sua professionalità intesa sia in senso soggettivo (avendo l'illegittimo mutamento di mansioni leso il suo diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del luogo di lavoro) sia in senso oggettivo (in quanto il suo bagaglio professionale, non ottenendo aggiornamento alcuno per un tempo troppo lungo, sarebbe stato falcidiato dalla rapida obsolescenza tipica del settore ínformatico),
b)
alla sua immagine ed alla sua dignità per le modalità gravemente umilianti con le quali era avvenuto il passaggio da una mansione all'altra e per la perdita di autostima ed eterostima,
c)
alle chanches professionali sia nell'ambito della società, avendo fondate e notevoli prospettive di carriera, che sul mercato del lavoro, essendo stato pregiudicato nella possibilità di reperire altre occupazioni nel medesimo settore, specie trattandosi di professioni ad alta valenza tecnologica,
2)
sensibili pregiudizi sul piano della salute per effetto della somatizzazione del disagio psicologico ed esistenziale, tanto che gli specialisti presso la Clinica del lavoro di Milano gli avevano diagnosticato, nel dicembre 2003, un "disturbo dell'adattamento alla situazione lavorativa con reazione depressiva ed impegno somatico",
3)
un danno morale in ragione delle molteplici sofferenze e patemi d'animo, asserendo che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale il danno non patrimoniale è comprensivo anche del danno morale nel caso in cui il lavoratore sia privato del diritto alla libera esplicazione della propria attività
4)
un ingente danno professionale consistente nella differenza fra la retribuzione annuale percepita in servizio e la retribuzione garantita dall'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dagli accordi aziendali relativi al Fondo di Solidarietà;
infatti, a suo dire, egli era sarebbe indotto a rassegnare le dimissioni dal condizionamento psicologico subito per effetto del demansionamento e della forzata inattività protrattasi per oltre due anni; quella delle dimissioni sarebbe stata "l'unica via d'uscita possibile per sottrarsi ad un'inequivocabile volontà aziendale di demolire e distruggere totalmente la sua immagine professionale ed umana".

La società convenuta ha eccepito (in estremo subordine, ma con argomento logicamente pregiudiziale) che in ogni caso non potrebbe aversi alcun diritto del ricorrente al risarcimento di eventuali danni, che si siano prodotti nel periodo anteriore alla costituzione in mora della Banca datrice di lavoro;
in proposito afferma che il ricorrente si sarebbe lamentato per la prima volta di essere sottoutilizzato solo nel secondo semestre del 2003 (evidente, seppur implicito, è il riferimento alla lettera prodotta dal ricorrente sub doc. 4 e asseritamente da questi consegnata in data 18.9.2003 nelle mani di Alessandro Leo);
ad avviso della convenuta "per principio generale l'inadempimento delle obbligazioni persistentemente suscettibili di essere attuate, come quella del datore di lavoro di assegnare al dipendente mansioni consone ex art. 2103 cod.civ., non genera responsabilità risarcitoria se non

dal momento della costituzione in mora; costituzione in mora che, come prescrive l'art. 1219 cod.civ., deve farsi formalmente" (pag. 17 della memoria di costituzione).
In ordine alle singole pretese risarcitorie la società convenuta ha così replicato:
ad 1)
Eccepisce la mancanza di qualunque prova circa l'esistenza di danno alla professionalità, anche considerando che al momento dell'ingresso della Banca Popolare del Trentino nel Gruppo Banca Popolare di Lodi il ricorrente era già "informaticamente impreparato per precedente difetto di aggiornamento evidentemente a lui solo imputabile"
a 2)
Nel merito rileva che la relazione medica degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano del 19.12.1993, nella quale è stata formulata a carico del ricorrente la diagnosi di "disturbo dell'adattamento ad alla situazione lavorativa con reazione depressiva ed impegno somatico", risulta redatta esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese dal ricorrente e, quindi, della sua personale percezione ed interpretazione delle proprie vicende lavorative.
In subordine invoca l'esonero ex art. 13 D.lgs. 20.2.2000, n. 38 dalla responsabilità civile per il preteso danno biologico da demansionamento, il quale, a suo dire, rientrava nella copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L..
a 4)
In primo luogo afferma che il ricorrente si è liberamente dimesso per poter aderire al predetto Fondo di Solidarietà, quando, invece, avrebbe potuto restare in servizio, esigendo di essere adibito a mansioni adeguate al livello professionale acquisito.
Sostiene la mancanza comunque di danni patrimoniali considerando che in data 3.11.2004 il ricorrente ha trovato una nuova occupazione, percependo così una nuova retribuzione (non inferiore ad € 1.045,12) idonea a compensare la differenza tra quella precedentemente percepita dalla convenuta (€ 5.941,07 come risulta dalla lettera inviata dal ricorrente in data 21.2.2005 e prodotta dalla convenuta sub doc. 9) ed il trattamento prepensionistico versatogli dal Fondo di Solidarietà di settore (ammontante ad € 3.766,50).
Rileva, infine, che il ricorrente, se anche si fosse dimesso per giusta causa, adducendo a motivo del suo recesso la dequalificazione assertamente subita, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a risarcimenti ulteriori rispetto all'indennità di preavviso ex art. 2119 cod. civ..

In primo luogo occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui non potrebbe aversi alcun diritto del ricorrente al risarcimento di eventuali danni, che si siano prodotti nel periodo anteriore alla costituzione in mora della Banca datrice di lavoro;
in proposito la convenuta afferma che il ricorrente si sarebbe lamentato per la prima volta di essere sottoutilizzato solo nel secondo semestre del 2003 (evidente, seppur implicito, è il riferimento alla lettera prodotta dal ricorrente sub doc. 4 e assertamente da questi consegnata in data 18.9.2003 nelle mani di Alessandro Leo);
ad avviso della convenuta "per principio generale l'inadempimento delle obbligazioni persistentemente suscettibili di essere attuate, come quella del datore di lavoro di assegnare al dipendente mansioni consone ex art. 2103 cod. civ., non genera responsabilità risarcitoria se non dal momento della costituzione in mora; costituzione in mora che, come prescrive l'art. 1219 cod.civ., deve farsi formalmente" (pag. 17 della memoria di costituzione);
richiama a conforto una risalente pronuncia di merito (Trib. Firenze, 20.7.1991), secondo cui (a suo dire) avrebbe stabilito che "il lavoratore potrà richiedere i danni derivanti dall'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore dì lavoro solo ove abbia costituito in mora il datore stesso".
L'eccezione è destituita di ogni fondamento (e significativamente non è stata ribadita dalla convenuta nelle note finali autorizzate).
E' noto che la costituzione in mora del debìtore è richiesta soltanto per particolari determinati effetti tassativamente indicati, tra cui uno dei più importanti è rappresentato dalla liquidazione legale del danno presuntivamente subito dal creditore di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod.civ.);
di contro non è prescritta ai fini del risarcimento del danno derivante da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie, tra le quali rientra certamente quella imposta a carico del datore di lavoro dall'art. 2103 cod.civ.;

in ogni caso il ricorrente ha agito (come si evince dal richiamo al precetto generale ex art. 2043 cod.civ.) in via extracontrattuale, di talché, trattandosi di debito da fatto illecito la costituzione in mora non è necessaria (art. 1219 co.2 n. l cod. civ.).
Infine, a ben vedere, parte convenuta cade in un vero e proprio fraintendimento della pronuncia di merito richiamata, la quale ha ritenuto che "qualora a causa dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro sia impossibile per il lavoratore lo svolgimento delle mansioni corrispondenti all'inquadramento contrattuale ed il rapporto di lavoro prosegua con le nuove mansioni inferiori, il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno solo ove abbia costituito in mora il datore stesso ai sensi degli artt.1208 e 1209 cod.civ." (così la massima elaborata dalla Rivista indicata dal ricorrente);
infatti è agevole rilevare che in quella decisione la costituzione in mora richiesta ai fini del risarcimento del danno non era quella del debitore dell'obbligazione ex art. 2103 cod.civ. (la cui mancanza è qui invocata dalla convenuta), ma quella del creditore della prestazione (a nulla rilevando che entrambi si identificano nella persona del datore di lavoro);
ne deriva che, trattandosi di costituzione in mora del creditore in riferimento ad un'obbligazione di fare, in virtù del disposto ex art. 1217 co.2 l'intimazione poteva essere fatta "nelle forme d'uso" (e non già mediante un pubblico ufficiale secondo la previsione ex ad. 1208 n. 5 cod. civ.);
e cio che è effettivamente successo nel caso in esame, atteso che l'allora direttore generale di Banca Popolare del Trentino ha riferito delle doglianze espresse dal ricorrente fin dall'inizio ("E' vero che il ricorrente quando già si occupava della sola Direzione Sistemi mi espresse le sue doglianze circa un'asserita sottoutilizzazione...") ed anche successivamente ("E' vero che il ricorrente mi portò a conoscenza in modo informale delle difficoltà da lui riferite circa i rapporti con Bipielle ICT”);
ciò senza trascurare che secondo autorevole dottrina nel contratto di lavoro la mora credendi del datore nel ricevere la prestazione si realizza automaticamente al momento del rifiuto della cooperazione.

Occorre ora esaminare partitamente le quattro voci di danno oggetto della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente.
In via generale può dirsi pacifico che il demansionamento (inteso come mancata adibizione del lavoratore a mansioni non corrispondenti al suo inquadramento contrattuale ed alla professionalità da lui maturata) può costituire la fonte di danni suscettibili di risarcimento, i quali possono consistere:
1)
nel danno esistenziale quale:
A)
lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro (danno non patrimoniale alla professionalità in senso soggettivo) - cfr. specialmente, di recente, Cass. 26.5.2004, n. 10157;
B)
lesione alla capacità professionale del lavoratore derivante o dall'impoverimento della capacità acquisita o dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno non patrimoniale alla professionalità in senso oggettivo) - cfr. specialmente, di recente, Cass. 7.9.2005, n. 17812; Cass. 27.6.2005, n. 13719;
C)
pregiudizio all'immagine ed alla dignità personali - cfr. specialmente, di recente, Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 10.6.2004, n. 11045; Cass. 10157/2004 cit.
D)
nel pregiudizio alle chances professionali - cfr. specialmente, di recente, Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 13719/2005 cit.; Cass. 10157/2004 cit.;
2)
nel danno biologico quale lesione all'integrità psichica e fisica suscettibile dì accertamento medico-legale - cfr. specialmente, di recente, Cass. 17812/2005; Cass. 11045/2004;
3)
nel danno morale soggettivo quale transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; (secondo gli insegnamenti di Corte Cost. 233/2003 cit.; Cass. 8827/2003; Cass. 8828, essendo

indubbio il rilievo costituzionale, quanto meno in relazione al precetto ex art. 2 Cost., dell'interesse del prestatore violato dal demansionamento cfr. sul punto Cass. 10157/2004 cit.;);
4)
nel pregiudizio economico per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno (danno patrimoniale da lucro cessante - cfr. specialmente, di recente, Cass. 11045/2004 cit. - mentre quello da danno emergente è escluso in radice dal principio, espressamente richiamato dall'art. 2103, del principio dell'irriducibilità della retribuzione secondo quanto precisato da Cass. 8.11.2003, n. 16792).

Venendo al caso di specie appare evidente che il ricorrente formula la pretesa risarcitoria in ordine a tutti e quattro i tipi di danno:
ad 1)
Il ricorrente lamenta:
a) che il suo bagaglio professionale, non ottenendo aggiornamento alcuno per un tempo troppo lungo, sarebbe stato falcidiato dalla rapida obsolescenza tipica del settore informatico;
b) che la sua immagine e la sua dignità sarebbero state pregiudicate dalle modalità gravemente umilianti con le quali era avvenuto il passaggio da una mansione all'altra, il che aveva determinato una perdita sia di autostima che di eterostima,
c) che le sue chances professionali sarebbero state violate sia nell'ambìto della società, avendo fondate e notevoli prospettive di carriera, che sul mercato del lavoro, essendo stato pregiudicato nella possibilità di reperire altre occupazioni nel medesimo settore, specie trattandosi di professioni ad alta valenza tecnologica.

In proposito la società convenuta eccepisce la mancanza di qualunque prova circa l'esistenza di danno alla professionalità, anche considerando che al momento dell'ingresso della Banca Popolare del Trentino nel Gruppo m Banca Popolare di Lodi il ricorrente era già "informaticamente impreparato per precedente difetto di aggiornamento evidentemente a lui solo imputabile". Quest'ultimo assunto non ha fondamento in quanto presuppone che la professionalità del ricorrente sia consistita in capacità di tipo tecnico (intesa come possesso di conoscenze in ordine al contenuto intrinseco delle procedure informatiche in materia bancaria), mentre, come si è già visto, il ricorrente all'epoca dell'avvento di BANCA POPOLARE di LODI in Banca Popolare del Trentino svolgeva mansioni di natura direttiva e conseguentemente caratterizzate da dìscrezionalità, responsabilità e sovraordinazione gerarchica.

In ordine alla sussistenza del danno lamentato, occorre premettere che mentre è pacifico che la prova del danno biologico da demansionamento esige un accertamento di ordine medico legale e la prova del danno patrimoniale da lucro cessante richiede la specifica indicazione delle occasioni di lavoro perdute dal lavoratore a causa del demansionamento stesso - vi è contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte (di cui dà atto l'ordinanza 23.6.2004 di rimessione al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) circa la portata dell'onere probatorio incombente sul lavoratore in ordine all'esistenza dei danni non patrimoniali esistenziale e morale soggettivo derivanti da demansionamento, riproducendosi anche in proposito la contrapposizione tra coloro che individuano il danno risarcibile nella lesione del bene giuridico tutelato (cd danno evento) e quelli che lo identificano negli effetti che detta lesione ha prodotto nel patrimonio del danneggiato (ed. danno-conseguenza):
basti richiamare, tra le più recenti pronunce della Suprema Corte,
da un lato
quanto asserito da Cass. 10157/2004 cit., secondo cui il danno da demansionamento attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 Cost., avente per oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità professionale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio-familiare, sia in termini di chances per futuri lavori di pari livello",
dall'altro quanto sostenuto da Cass. 28.5.2004 n. 10361, secondo cui il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da dequalificazione professionale deve fornire la prova dell'esistenza del danno subito a causa del suo diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica

professionale rivestita nonché del nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e tale danno, il quale non si pone come conseguenza automatica di ogni demansionamento, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale.
Vi è infine un orientamento intermedio (espresso di recente da Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 29.4.2004, n. 8271; Cass. 16.4.2004, n. 5955; Cass. 8.1.2003, n.16792; Cass. 2.11.2001, n.13580;) - che merita di essere condiviso - secondo cui non ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporta un'automatica dequalificazione professionale, la quale trova la sua essenza nell'abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità ed una consequenziale apprezzabile menomazione non transeunte della sua professionalità, nonché con perdita dì immagine e di chances professionali;
l'esistenza di tali pregiudizi può essere provata anche attraverso presunzioni valorizzando le circostanze del caso concreto quali:

a) la distanza tra le mansioni espletate in precedenza e quelle di nuova assegnazione ritenute inferiori (Cass. 16.8.2004, n. 15955; Cass. 13.5.2004, n. 9129;)
b) la durata del demansionamento (Cass. 15955/2004 cit.; Cass. 16797/2003 cit.; Cass. 9129/2004 cit.;)()
c) la posizione gerarchica perduta dal lavoratore (Cass. 15955/2004 cit.; Cass. 16797/2003 cit.;)
d) la sua anzianità di servizio (Cass. 15955/2004; Cass. 16797/2003 cit.;)
e) l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro (Cass. 16797/2003 cit.;).

Quanto alla vicenda in esame, in relazione ad a) occorre considerare che il demansionamento, di cui il ricorrente è rimasto vittima, è consistito non tanto nell'assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle espletate in precedenza, ma nella progressiva sottrazione delle mansioni, cui era adibito prima dell'avvento in Banca Popolare del Trentino di BANCA POPOLARE di LODI (da responsabile del Sevizio Organizzazione a responsabile dei Sistemi Informativi mediante privazione della responsabilità dell'Ufficio Organizzazione; da responsabile dei Sistemi Informativi a responsabile dell'Ufficìo Speciale per l'Integrazione Informatica, senza la concreta possibilità di operare a causa delle difficoltà frapposte da Bipielle ICT; da responsabile dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica alla scomparsa del ricorrente dall'organigramma societario), fino a giungere alla pressoché totale inattività (la quale, come si è già ricordato, costituisce, anche ad avviso di Corte Cost. 6.4.2004, n. 113, la forma. più grave di demansionamento);
in relazione a b) è stato compiutamente accertato che il demansionamento, di cui è rimasto vittima il ricorrente, è iniziato nell'agosto 2001 (con la sottrazione della responsabilità dell'Ufficio Organizzazione senza l'adibizione di nuove mansioni equivalenti) e si è concluso, dopo ben 34 mesi, nel maggio 2004 solo per effetto delle dimissioni del lavoratore e non già per la resipiscenza del datore;
le circostanze sub a) e sub b) non possono non avere inciso assai pesantemente, da un lato, sulla personalità, dignità ed immagine del ricorrente, dall'altro sul suo bagaglio professionale e le chances di carriera.
In relazione a c) va evidenziato che il ricorrente, quale responsabile del Servizio Organizzazione, era preposto ad una delle cinque aree, in cui si componeva la struttura organizzativa di Banca Popolare del Trentino (cfr. organigramma allegato dal ricorrente sub 2), ed in ragione di tale veste, da un lato era membro del Comitato di Direzione della banca, dall'altro era superiore gerarchico degli addetti al Centro Elaborazione Dati ed all'Ufficio Organizzazione;
di contro, dopo l'avvento della convenuta in Banca Popolare del Trentino, egli progressivamente venne escluso dal Comitato di Direzione e fu assegnato ad un ufficio (peraltro solo formalmente, trattandosi di una struttura pressochè priva di operatività) composto solamente da lui stesso (così il teste Leo in riferimento all'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica);
appare evidente la pesante ricaduta negativa che tali vicende hanno avuto sull'immagine del ricorrente.
In relazione a d) è incontestato che il ricorrente aveva maturato un'esperienza di undici anni quale responsabile del c.e.d. e da quattro anni era responsabile del Sevizio Organizzazione. Con la sottrazione della direzione dell'Ufficio Organizzazione egli retrocesse al precedente incarico di responsabile del c.e.d.;
se è vero, come ritenuto da Cass. 15955/2004 cit., che l'anzianità di servizio è sinonimo in linea di massima di esperienza professionale e, quindi, di maggiore qualità della prestazione, risulta

incontestabile il pregiudizio arrecato alla personalità ed al patrimonio professionale del ricorrente, atteso, che, come condivisibilmente osservato, la professionalità di un lavoratore è costituita non solo dalle nozioni teoriche, ma anche dalle capacità applicative, di talché essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene stimolata ed incrementata dall'attività di soluzione delle evenienze che di volta in volta si pongono.
In relazione ad e) la condotta della convenuta appare caratterizzata da una totale noncuranza della professionalità del ricorrente fino ad arrivare a vere e proprie forme di dileggio (come quando il direttore Leo ironizzò in presenza del teste Antoniolli sullo stato di "disoccupazione" del ricorrente);
può aggiungersi la totale latitanza della convenuta rispetto alle richieste formulate dal ricorrente con la lettera consegnata il 18.9.2003 ed infine l'indifferenza manifestata dagli addetti alle Risorse Umane in occasione del colloquio 14.1.2004, a fronte delle doglianze espresse dal ricorrente in ordine al suo demansionamento;
da ultimo non può non essere evidenziata la singolarità della circostanza per cui il ricorrente, da superiore gerarchico di Beatrici, si trovò ad essere un sottoposto del medesimo, con le inevitabili ripercussioni sul piano personale (di entrambi, come ha riferito il teste Beatrici);
appare evidente come questi elementi di fatto abbiano arrecato un grave pregiudizio in particolare alla dignità del ricorrente.
In definitiva tutte queste circostanze sono idonee a provare, mediante presunzioni certamente dotate delle qualità ex art. 2729 co.1 cod. civ. ("gravi, precise e concordanti"), la sussistenza di una notevole dequalificazione professionale derivante dal, demansionamento (operato alla società convenuta in pregiudizio del ricorrente) e comportante un danno esistenziale consistito nel pregiudizio sia alla professionalità in senso soggettivo sia alla professionalità in senso oggettivo, sia alla dignità ed all'immagine sia, infine, alle chances professionali.

Una volta accertata l'esistenza del danno, ai fini della sua quantificazione al giudice è consentito esercitare il potere discrezionale di liquidazione equitativa conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (con specifico riferimento al danno non patrimoniale da demansionamento cfr. Cass. 17812/2005 cit.; Cass. 15955/2004 cit.; Cass. 11045/2004 cit.; Cass. 9129/2004 cit.; Cass. 16792/2003 cit.;).
In proposito la Suprema Corte ha espressamente statuito che "l'esigenza di motivazione sull'ammontare del danno liquidato equitativamente è assolta con l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base si e pervenuti alla sua adozione" (così Cass. 15955/2004; conf. Cass. 11.2.2002, n. 1885;); in particolare si richiede che "la valutazione sia agganciata ad elementi concreti e, che la motivazione della decisione indichi il processo logico e valutativo seguito" (così Cass. 15955/2004; conf. Cass. 27.1.2001, n. 8807; Cass. 15.1.2000, n. 409;);
quindi "oltre l'indicazione di parametri razionali, in relazione alla fattispecie considerata, l'esigenza di giustificazione della valutazione equitativa non può essere spinta, pena il sostanziale svuotamento di tale strumento di determinazione del danno" (così Cass. 15955/2004).
Si è, quindi ritenuto (Cass, 16792/2003 cit,) che alcuni degli elementi di fatto, considerati rilevanti ai fini dell'accertamento in via presuntiva dell'esistenza del danno (an), possano essere utilizzati anche ai fini della liquidazione equitativa del danno (quantum)
In particolare la qualità delle mansioni svolte prima di subire la qualificazione, la posizione gerarchica e l'anzianità consentono di individuare la base di computo del danno da dequalificazione nella retribuzione concretamente corrisposta quale espressione sintetica, ma indicativa del livello di professionalità raggiunto dal lavoratore.
La durata del demansionamento fornisce il numero di mensilità retributive, che è opportuno considerare.
Infine la distanza tra le mansioni espletate in precedenza e quelle di nuova assegnazione ritenute inferiori costituisce il criterio di determinazione della percentuale di retribuzione spettante a titolo di risarcimento del danno.

Venendo al caso di specie, risulta dalla lettera inviata dal ricorrente in data 21.2.2005 e prodotta dalla convenuta sub doc. 9 che la retribuzione mensile erogata al ricorrente nella fase terminale del rapporto ammontava ad € 5.941,07.

Secondo quanto accertato con la presente pronuncia il ricorrente è rimasto vittima di un demansionamento iniziato nell'agosto 2001 e cessato nel maggio 2004 (solo a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni del lavoratore), per una durata totale di 34 mesi.
Infine, considerando la distanza tra le mansioni precedenti e quelle successivamente affidate o per nulla affidate, occorre determinare tre diverse percentuali:
50% per il periodo agosto 2001 febbraio 2002 (7 mesi), nel quale al ricorrente venne sottratta la responsabilità dell'Ufficio Organizzazione, senza il conferimento di mansioni equivalenti o la valorizzazione delle residue mansioni consistenti nella responsabilità della Direzione Sistemi informativi;
75% per il periodo marzo 2002 - luglio 2002 (5 mesi), nel quale al ricorrente venne sottratta la responsabilità della Direzione Sistemi Informativi ed affidata quella dell'Ufficio Speciale per l'Integrazione Informatica, la quale, tuttavia comportò l'assegnazione di mansioni di difficile espletamento a causa della scarsa collaborazione dell'interlocutore indispensabile Bipielle ICT;
100% per il periodo agosto 2002 - maggio 2004 (22 mesi), nel quale il ricorrente venne ridotto in una condizione di pressoché totale inattività, con la sottrazione di qualsiasi mansioni adeguata alla sua professionalità in precedenza maturata (confermata anche dalla scomparsa del ricorrente dall'organigramma aziendale, come si evince dal doc. 3 prodotto dal ricorrente).
Quindi, accertato che dal demansionamento, di cui la società convenuta e la dante causa Banca Popolare del Trentino si sono resi responsabili in pregiudizio del ricorrente, è derivata una notevole qualificazione professionale comportante un rilevante danno esistenziale consistito nel pregiudizio sia alla professionalità in senso soggettivo, sia alla professionalità in senso oggettivo, sia alla dignità ed all'immagine sia, infine, alle chances professionali, e liquidato in via equitativa, la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del predetto danno, la somma di £ 173.774,00 (centosettantremilasettecentosettantaquattro).
Considerato che il parametro utilizzato è rappresentato dalla retribuzione spettante al ricorrente all'atto della cessazione del rapporto e non già da quelle via via percepite durante il periodo di demansionamento, la suddetta liquidazione deve considerarsi effettuata nell'attualità e quindi comprensiva sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi.
Conseguentemente la predetta somma potrà essere maggiorata solo degli interessi che matureranno dalla data odierna fino al saldo.
a 2)
Il ricorrente lamenta di aver subito "sensibili pregiudizi sul piano della salute per effetto della somatizzazione del disagio psicologico ed esistenziale";
allega a sostegno la cartella clinica relativa al ricovero dal 16 al 19.12.2003 presso l'Unità Operativa di Medicina del Lavoro degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, all'esito del quale gli venne diagnosticato un "disturbo dell'adattamento alla situazione lavorativa con reazione depressiva ed impegno somatico".
La società convenuta rileva che questa diagnosi è stata formulata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese dal ricorrente e, quindi, della sua personale percezione ed interpretazione, delle proprie vicende lavorative.
In subordine invoca l'esonero ex art. 13 D.lgs. 20.2.2000, n. 38 dalla responsabilità civile per il preteso danno biologico da demansionamento, il quale, a suo dire, rientrava nella copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L..

La domanda non è fondata.
Come si è già visto, il danno biologico consiste nella lesione all'integrità pschica e fisica suscettibile di accertamento medico-legale.
La diagnosi formulata all'esito del ricovero dal 16 al 19.12.2003 presso l'Unità Operativa di Medicina del Lavoro degli Istituti Clinici di Milano nulla dice in ordine alle conseguenze di natura temporanea e/o permanente sull'integrità psichica e fisica del ricorrente;
quanto meno in costanza del rapporto di lavoro con la convenuta (e la dante causa Banca Popolare del Trentino) il ricorrente non risulta (difettando allegazioni specifiche in merito) essersi assentato per ragioni di salute.
Infine appare sintomatico che nella missiva consegnata in data 18.9.2003 e nella lettera dd. 12.11.2003 il ricorrente, pur diffondendosi ampiamente sull'aspetto del demansionamento, non ha

fatto alcun riferimento a specifiche lesioni all'integrità psichica e fisica eziologicamente collegate a siffatta condotta datoriale.
a 3)
Il ricorrente chiede il risarcimento anche del danno morale in ragione delle molteplici sofferenze e patemi d'animo provate per effetto del demansionamento subito.
Nulla ha replicato in proposito la società convenuta.
Si ritiene che la diagnosi formulata all'esito del ricovero dal 16 al 19.12.2003 presso l'Unità Operativa di Medicina del Lavoro degli Istituti Clinici di Milano ("disturbo dell'adattamento alla situazione lavorativa con reazione depressìva ed impegno somatico") evochi un transitorio patema d'animo piuttosto che una vera e propria lesione all'integrità psichica.
Dello stesso tenore appaiono le generiche doglianze espresse dal ricorrente nella lettera dd. 12.11.2003 (in cui si fa cenno a "conseguenze sul piano professionale, psicologico/morale e fisico") e nella lettera 13.10.2004 (in cui il ricorrente afferma, da un lato che all'epoca della sottrazione delle ultime mansioni si era sentito "talmente male da non riuscire a parlare", dall'altro che dopo le dimissioni si sentiva "un uomo veramente libero" e mossa dalla "necessità …di tutelare in modo adeguato la (propria) dignità professionale seriamente provata da un lungo periodo di umiliante inattività".
In definitiva, questi elementi di fatto, unitamente alla durata ed alla gravità del demansionamento più volte evidenziate, consentono di accertare in via presuntiva che per effetto della violazione dell'art. 2103 cod.civ. il ricorrente ha subito un transeunte turbamento dello stato d'animo con conseguente danno morale soggettivo liquidabile in via equitativa;
quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma attualizzata di € 10.000 (diecimila), con gli interessi legali che matureranno dalla data odierna fino al saldo.
a 4)
Infine il ricorrente lamenta un ingente danno professionale consistente nella differenza fra la retribuzione annuale percepita in servizio e la retribuzione garantita dall'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dagli accordi aziendali relativi al Fondo di Solidarietà;
infatti, a suo dire, egli sarebbe stato indotto a rassegnare le dimissioni dal condizionamento psicologico subito per effetto del demansionamento e della forzata inattività protrattasi per oltre due anni;
in sostanza, quella delle dimissioni sarebbe stata "l'unica via d'uscita possibile per sottrarsi ad un'inequivocabile volontà aziendale di demolire e distruggere totalmente la sua immagine professionale ed umana".
Di contro la società convenuta rileva che il ricorrente si è liberamente dimesso per poter aderire al predetto Fondo di Solidarietà, quando, invece, avrebbe potuto restare in servizio, esigendo di essere adibito a mansioni adeguate al livello professionale acquisito;
rileva, inoltre, fine, che il ricorrente, se anche si fosse dimesso per giusta causa, adducendo a motivo del suo recesso la dequalificazione assertamente subita, non avrebbe avuto diritto a risarcimenti ulteriori rispetto all'indennità di preavviso ex art. 2119 cod.civ..
La domanda non è fondata.
Appare corretto l'assunto di parte convenuta, secondo cui quella delle dimissioni non era "l'unica via d'uscita possibile" per sottrarsi al demansionamento, di cui era vittima, potendo egli avvalersi della relativa tutela giurisdizionale;
quindi la cessazione del rapporto appare ascrivibile direttamente alla volontà negoziale del lavoratore.
Potrebbe ipotizzarsi (come ha fatto la difesa della convenuta allo scopo di porre un limite al danno patrimoniale risarcibile) che le dimissioni siano state sorrette da giusta causa ossia che il demansionamento, di cui era vittima il ricorrente, abbia costituito una causa che non gli consentiva la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2119 co.1 parte prima e 2118 co.2 cod.civ.).
Tuttavia osta a tale ipotesi il lungo intervallo di tempo trascorso quanto meno dal momento in cui il ricorrente venne indotto in condizione di pressoché totale inattività (agosto 2002) a quello in cui vennero rassegnate le dimissioni (maggio 2004);
infatti appare inverosimile che un demansionamento perdurante da quasi due anni abbia potuto improvvisamente assurgere a causa ostativa alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

in ordine alle spese giudiziali
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza principale.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che:
I) nel periodo agosto 2001- maggio 2004 la società convenuta e, prima di essa, la sua dante causa Banca Popolare del Trentino s.c. a r.l., hanno adibito il ricorrente a mansioni non corrispondenti alla professionalità da lui in precedenza maturata e, soprattutto in riferimento al periodo agosto 2002 - maggio 2004, hanno posto il ricorrente in una condizione di pressoché totale inoperosità,
II) dal demansionamento de quo sono derivati:
   a) una notevole dequalificazione professionale comportante un danno esistenziale consistito nel pregiudizio sia alla professionalità in senso soggettivo, sia alla professionalità in senso oggettivo, sia alla dignità ed all'immagine sia, infine, alle chances professionali, e liquidabile in via equitativa,
   b) un transeunte turbamento dello stato d'animo comportante un danno morale soggettivo liquidabile in via equitativa,
III) condanna la società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente:
   a) a titolo di risarcimento del predetto danno esistenziale, la somma di € 173.774,00 (centosettantremilasettecentosettantaquattro), con gli interessi legali che matureranno dalla data odierna fino al saldo;
   b) a titolo di risarcimento del predetto danno morale soggettivo, la somma di € 10.000,00 (diecimila), con gli interessi legali che matureranno dalla data odierna fino al saldo.
2. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente, di risarcimento del danno biologico.
3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente, di risarcimento del danno patrimoniale.
4. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate nella somma complessiva di € 6.700,00, oltre al 12,5% su diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A e C.N.P.A., di cui € 1.800,00 per diritti e di € 4.900,00 per onorari.

Trento, 7 febbraio 2005

Il Cancelliere
Oss Cazzador Tiziana

Il Giudice
Dott. Giorgio Flaim